

Regolamento
di applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta
 (del 18 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 323 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),¹

decreta:

Diritto applicabile

Art. 1 Per l'organizzazione e la procedura in materia di imposta federale diretta, per quanto non disciplinato dal diritto federale o dal presente regolamento, si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie e le imposte alla fonte delle persone fisiche e giuridiche.

Autorità competente per il conteggio dell'imposta alla fonte

(art. 89 e 101 LIFD)

Art. 2 L'Ufficio delle imposte alla fonte esegue annualmente il conteggio dell'imposta federale diretta trattenuta alla fonte.

Art. 3 ...²

Autorità cantonali dell'imposta federale diretta

(art. 104 LIFD)

Art. 4 ¹La Divisione delle contribuzioni è designata quale amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta.

²Gli Uffici circondariali di tassazione sono designati quale autorità di tassazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

³L'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale autorità di tassazione per l'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche.

⁴L'Ufficio delle imposte alla fonte è designato quale autorità di tassazione per le imposte alla fonte di determinate persone fisiche e giuridiche.

⁵L'Ufficio esazione e condoni è designato quale autorità competente per la riscossione, la garanzia e il condono dell'imposta.

^{5bis}L'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni è designato quale autorità competente per il riconoscimento di esenzione dall'imposta delle persone giuridiche di cui alle lettere g) e h) dell'art. 56 LIFD. Le richieste di esenzione vanno presentate per iscritto.³

⁶La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello è designata quale commissione cantonale di ricorso.

Vigilanza

(art. 104a LIFD)

Art. 4a⁴ ¹Il Controllo cantonale delle finanze è designato quale organo di vigilanza finanziaria indipendente.

²Il Controllo cantonale delle finanze è competente per la verifica formale della regolarità e della legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione.

Rimedi giuridici in materia d'imposta alla fonte

(art. 139 cpv. 2 LIFD)

Art. 5 In caso di vertenze fondate sia sul diritto federale che sul diritto cantonale, è applicabile la procedura cantonale in materia di rimedi giuridici dell'imposta alla fonte (art. 212 LT).

Rimedi giuridici in materia di riscossione

(art. 162 e 164 LIFD)

¹ Ingresso modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 537.

² Art. abrogato dal R 18.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 581.

³ Cpv. introdotto dal R 6.5.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 222.

⁴ Art. introdotto dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 566.

Art. 5a⁵ Contro i conteggi definitivi in materia di imposta federale diretta di competenza dell'autorità cantonale di riscossione, è data facoltà di reclamo alla stessa autorità e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT.

Rimedi giuridici in materia di condono

(art. 167 LIFD)

Art. 5b⁶ Alle decisioni di condono in materia di imposta federale diretta di competenza dell'autorità cantonale di condono, si applicano i rimedi giuridici previsti dall'articolo 246 capoverso 3 LT.

Spese procedurali (art. 144 cpv. 5 LIFD)

Art. 6⁷ Le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa di giustizia secondo le disposizioni valevoli per l'imposta cantonale (art. 231 cpv. 6 LT).

Allestimento dell'inventario e apposizione dei sigilli

(art. 159 cpv. 1 LIFD)

Art. 7 L'autorità competente per l'allestimento dell'inventario è disciplinata dall'art. 172 LT; l'autorità competente per l'apposizione dei sigilli dall'art. 170 LT.

Cancellazione dal registro di commercio

(art. 171 LIFD)

Art. 8 ¹Gli Uffici del registro di commercio informano l'Ufficio esazione e condoni su ogni richiesta di cancellazione di una persona giuridica.

²Gli Uffici del registro di commercio possono cancellare una persona giuridica dal registro solo su autorizzazione dell'Ufficio esazione e condoni.

Iscrizione nel registro fondiario

(art. 172 LIFD)

Art. 9 Gli Uffici del registro fondiario procedono all'iscrizione del trasferimento di un fondo alienato da un contribuente con domicilio o sede all'estero soltanto se vi è l'attestazione dell'Ufficio esazione e condoni comprovante che le imposte relative al possesso e all'alienazione del fondo sono state pagate o sono coperte da adeguate garanzie.

Violazione degli obblighi procedurali e sottrazione d'imposta

(art. 182 cpv. 4 LIFD)

Art. 10⁸ ¹I procedimenti per la violazione degli obblighi procedurali (art. 174 LIFD) sono di pertinenza delle autorità di tassazione e degli altri uffici competenti per materia; i procedimenti per il recupero d'imposta (art. 151 LIFD), le procedure semplificate di recupero d'imposta per gli eredi (art. 153a LIFD), le autodenunce esenti da pena (art. 175 cpv. 3 e 181a LIFD) e le altre procedure penali amministrative (art. 175-180 LIFD) sono di competenza dell'Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni fiscali di lieve entità (procedura semplificata per casi bagattella) che possono essere decisi anche dalla competente autorità di tassazione.

²La procedura semplificata per casi bagattella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità di cui agli art. 175 cpv. 3, 175 cpv. 4, 175 cpv. 1-2, 176 e 153a LIFD, ove il contribuente, rispettivamente l'erede, abbia chiesto l'applicazione di questa procedura, abbia firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino (condizioni cumulative):

- a) fr. 10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–;
- b) fr. 200'000.– di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–.

Abrogazioni

Art. 11 È abrogato il decreto esecutivo istituyente gli organi di tassazione, di istanza cantonale di ricorso e di riscossione dell'imposta federale diretta del 26 gennaio 1983.

Entrata in vigore

⁵ Art. modificato dal R 6.5.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 222; precedente modifica: BU 2009, 537.

⁶ Art. introdotto dal R 6.5.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 222.

⁷ Art. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

⁸ Art. modificato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 501.

Art. 12 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino e entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU **1994**, 564.